



FAQ OPERAZIONE 6.4.b

Domanda : Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici si possono realizzare pensiline con relativa tettoia portante, ove posizionare detti impianti?

Risposta: Non è possibile, perché la realizzazione di pensiline comporterebbe consumo di suolo.

Domanda: Le Disposizioni specifiche prevedono che nel caso in cui il beneficiario acceda agli incentivi previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile, sulla base della dichiarazione fornita dallo stesso, sarà applicata una riduzione percentuale dell'aiuto, al fine di rispettare l'intensità di aiuto del 75% prevista dall'operazione. Come si determina tale riduzione percentuale dell'aiuto, da indicare in fase di compilazione al momento della presentazione della domanda di sostegno, al fine di rispettare il massimale previsto del 75% ?

Risposta: E' necessario fare riferimento alla normativa nazionale (D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e s.m.i.). In materia di cumulabilità il decreto dispone all'articolo 26 che i meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili possano essere cumulabili con altri incentivi pubblici secondo percentuali, predeterminate, non eccedenti il costo dell'investimento, diversificate in base alle tipologie di impianto.

Domanda: Poniamo il caso che il beneficiario determini una aliquota di contribuzione ridotta, pari ad es. al 40%, in base alla cumulabilità determinata dalla normativa riguardante la tipologia del suo impianto. In considerazione del fatto che nelle Disposizioni il massimale di aiuto previsto è di € 200.000,00 , è possibile presentare un progetto di € 500.000,00 , cui si applica nella fattispecie una intensità di aiuto del 40%, con conseguente importo totale di contributo pari ad € 200.000,00?

Risposta: Nella fattispecie ciò è possibile nella misura in cui il Reg. (UE) n.1407/2013 prevede come condizione che l'importo degli aiuti concessi non superi € 200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari per impresa unica. Nel caso di cumulabilità relativa alla normativa per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dovrà essere rispettata anche la percentuale massima di aiuto prevista da detta normativa. In tali casi rimane comunque l'obbligo per il beneficiario della rendicontazione dell'intero importo di progetto. In ogni caso, in tali situazioni, saranno predisposti gli opportuni controlli.

Domanda: Nel caso in cui il progetto preveda produzione di energia alternativa da biomassa (previsto un punteggio nei criteri di selezione) ed anche produzione di energia alternativa da fotovoltaico (non previsto un punteggio specifico nei criteri di selezione), quale punteggio viene riconosciuto?

Risposta: Fermo restando che è possibile con lo stesso progetto realizzare contemporaneamente tipologie di investimenti diversi nell'ambito di tutti quelli ritenuti ammissibili al Paragrafo 5 delle Disposizioni specifiche, nel caso specifico verranno attribuiti i punteggi relativi agli impianti di

biomassa, esclusivamente se tali impianti dimostrino comunque di avere una validità economica e funzionale, appositamente documentata, tale da giustificare l'investimento.

Domanda: Il criterio *Cogenerazione* prevede l'assegnazione di un punteggio per progetti destinati alla produzione di energia elettrica in cui è previsto il recupero/riutilizzo dell'energia termica in percentuale maggiore del 60%. In caso di vendita della energia termica si può attribuire il punteggio previsto dal criterio?

Risposta: A prescindere dalla vendita il punteggio può essere assegnato se l'energia termica prodotta non viene dispersa in una percentuale maggiore del 60%.

Domanda: Riguardo la vendita dell'energia, e gli accordi di fornitura o acquisto di biomassa di scarto, esistono particolare limitazioni?

Risposta: Le Disposizioni prevedono che gli investimenti siano ammissibili previa presentazione di accordi di vendita (ovvero preaccordi) sottoscritti al momento della domanda, che dovranno essere regolarizzati al termine dell'azione finanziata. Non indicate, a livello di Disposizioni, altre particolari condizioni sugli accordi di vendita di energia, fermo restando la necessità che le predette intese sulla futura vendita della energia prodotta vengano definite e formalizzate successivamente. Parimenti non vengono specificatamente imposte particolari condizioni per gli accordi di fornitura o acquisto di biomassa di scarto. Per tali biomasse è semplicemente prevista una graduazione nella assegnazione del punteggio previsto nello specifico criterio di selezione, in base alla tipologia della fonte di approvvigionamento ed alla distanza tra luogo di produzione dell'energia e fonte di approvvigionamento.

Domanda: Volendo realizzare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che tipologia di strutture posso realizzare?

Risposta: Al Paragrafo 5 delle Disposizioni specifiche della Operazione 6.4.b sono elencati dettagliatamente gli investimenti ammissibili, tra i quali sono anche comprese le tipologie cui si fa riferimento, sempre comunque da progettare, valutare, e poi dimensionare in base ai singoli progetti:

- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti purché legati agli impianti di produzione di energia, la cui spesa ammissibile non potrà superare il 10% dell'importo di progetto.
- Realizzazione e/o adeguamento di strutture necessarie all'attività e di quanto necessario all'allacciamento alle linee elettriche.

Domanda: Che tipo di macchinari si possono acquistare, anche per la logistica interna al cantiere di produzione, o che mezzi di trasporto, come ad esempio un camion?

Risposta: Nel Paragrafo 5 delle Disposizioni specifiche operazione 6.4.b è prevista la possibilità di acquistare nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia, compresi quelli per la lavorazione e trasformazione delle materie prime. Non ammissibile l'acquisto di veicoli, e di quant'altro non pertinente con l'attività finanziabile con l'operazione.



IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta

Carmelo Frittitta